



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FROSINONE SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>ORCIUOLO</u> | <u>ELIA</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>ANTONIANI</u> | <u>GINA</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>SCHIAVI</u> | <u>VINCENZO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 784/13
depositato il 22/07/2013

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 10/1T000451/000P001 IPOTECAR.-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 10/1T000451/000P001 REGISTRO 2010
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FROSINONE

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 784/13

UDIENZA DEL

09/06/2014

ore 09:30

SENTENZA

N° 864/03/14

PRONUNCIATA IL:

09/06/14

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

23/06/14

Il Segretario

M. M. Muli

I sig.ri _____ *fatto* rappresentati e difesi dal dott. _____ i, giusta delega in atti, propongono regolare **reclamo/ricorso** contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Frosinone avverso l'avviso di liquidazione n. 10/1T/000451/000/P001 emesso nei confronti dei ricorrenti ed intimante il pagamento della somma complessiva di euro 1.751,50 a seguito di liquidazione del rogito Notaio _____ del 27.12.2010 registrato il 29.12.2010 al _____, per imposta suppletiva ai sensi dell'art. 20 DPR 131/86 perché anche se apparentemente coniugi hanno effettuato una divisione di beni, in effetti, si tratta di assegnazione di immobili ad uno dei coniugi che cede all'altro l'intera somma giacente sul c/c bancario cointestato. Trattasi di due cessioni che vanno tassate separatamente.

I ricorrenti eccepiscono l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per violazione dell'art. 20 del DPR 131/86 in relazione all'art. 194 c.c. perché non è configurabile, in modo assoluto, la simulazione di un atto di divisione con un atto di cessione. A sostegno della propria eccezione i ricorrenti depositano atti simili mai sottoposti a liquidazione da parte dell'Ufficio. Concludono chiedendo l'annullamento dell'avviso di liquidazione con condanna dell'Amministrazione finanziaria alle spese di giudizio e trattazione della controversia in pubblica udienza.

Con atto depositato l'11 ottobre 2013 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Frosinone la quale eccepisce la pretestuosità dell'eccezione sollevata dai ricorrenti e chiede il rigetto del ricorso stante la legittimità e fondatezza dell'operato fiscale. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

La data della trattazione è stata tempestivamente notificata alle parti nel domicilio eletto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 546/92, come verificato preliminarmente dalla Commissione.

La discussione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio e la Commissione ha deciso come da dispositivo.

in diritto

La Commissione visti gli atti e sentito il relatore ritiene che il ricorso sia infondato.

Lo scioglimento della comunione legale può avvenire, infatti, oltre che per morte di uno dei coniugi ovvero per annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio separazione personale o separazione giudiziale dei beni, anche per mutamento convenzionale del regime patrimoniale. In tal caso lo scioglimento avviene tipicamente con atto notarile, e l'operazione è soggetta ad imposizione fiscale. La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo attività e passività in parti eguali tra i coniugi (art. 194 c.c.).

Nel caso invece di divisione di masse plurime, la tassazione viene applicata autonomamente ad ogni singola divisione di ogni singolo bene, con notevole aggravio di imposizione.



Se la divisione (parlando di scioglimento di "comunione ordinaria") avviene mediante assegnazione di beni immobili diversi, si è di fronte ad una o più permuta, che per così dire mutano la natura della divisione da atto dichiarativo ad atto traslativo, con conseguente assoggettamento al regime fiscale più oneroso.


L'individuazione del regime fiscale da applicarsi al caso specifico dello scioglimento della comunione legale, stante la sua peculiarità rispetto alla divisione per così dire « ordinaria », implica la lettura sistematica delle disposizioni che da un lato regolano il regime tributario degli atti di divisione (sotto lo specifico profilo della tassa di registro, ma le conclusioni si potrebbero estendere alle imposte ipotecaria e catastale) e di quelle che, d'altro lato, riguardano la comunione fra coniugi, che, come noto, costituisce una fattispecie distinta dalla comunione di cui agli artt. 1100 e ss c.c. La pluralità dei titoli d'acquisto esclude la configurabilità di un'unica comunione, comportando la sussistenza di più comunioni, con la conseguenza che ciascun partecipante non vanta sulla totalità dei beni un diritto corrispondente alla somma delle singole frazioni che gli derivano da ciascun titolo, ma tanti diritti, ciascuno per la quota corrispondente ad ogni titolo e relativo ai beni con lo stesso acquistati; ove pertanto, in sede di divisione, sia assegnata a ciascun partecipante, su una singola massa, la somma delle quote a lui spettanti su tutte le masse, con la correlativa esclusione da queste ultime, la fattispecie non è riconducibile ad un negozio di accertamento dichiarativo, ma assume la sostanza di un negozio traslativo. Né può trovare applicazione in tal caso l'art. 34 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che al comma primo contempla le sole divisioni di una massa singola, mentre al quarto comma detta una norma di carattere eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Cassazione, V, sent. n. 13009 del 4/6/2007). Nella controversia che ci occupa si è attuata una modifica sostanziale delle quote appartenenti alle parti prima e dopo la stipula dell'atto. Non vi è dubbio che uno dei due coniugi si è assegnato l'intero immobile in luogo della quota spettantegli (50%) e l'altro ottiene il pagamento della quota ceduta attraverso l'assegnazione di denaro realizzando così una permuta.


Da quanto sopra ne discende la legittimità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate e, quindi, il ricorso deve essere respinto. Stante la particolarità della materia trattata e la carenza della normativa in materia, le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.

P. Q. M.

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Frosinone li 17 marzo 2014.

Il relatore


Il Presidente


2